

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrate dall'Istituto.

Che cos'è "Porte Aperte" ?

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS)

I lavoratori dello spettacolo sono iscritti all'ex gestione ENPALS, soppresso nel 2011 e confluito nell'INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). Peculiarità del Fondo è quella di assicurare, nella stessa misura e con le stesse tutele pensionistiche previste per i lavoratori subordinati, le categorie artistiche in relazione all'attività svolta a prescindere dalla natura subordinata, saltuaria o autonoma del rapporto di lavoro. Infatti, anche ai lavoratori autonomi si applicano le stesse aliquote, e con i medesimi criteri di ripartizione, in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La competenza assicurativa è determinata dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge.

Il FPLS presenta alcune particolarità rispetto alle regole previste per il fondo pensioni lavoratori dipendenti in quanto:


- alcuni gruppi di soggetti iscritti al fondo, se in possesso di anzianità contributiva prima del 1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più basse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori di quelle coorti;
- se un soggetto iscritto al fondo FPLS ha versato contributi anche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà cumulare gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un'unica pensione;
- eroga alcune specifiche prestazioni previdenziali come la pensione d'invalidità specifica e la pensione di vecchiaia anticipata ai tescorai e ballerini;
- l'annualità contributiva è espressa non in anni ma in giorni

La situazione economico-finanziaria

Il FPLS e il FPSP sono gli unici fondi pensionistici gestiti dall'INPS destinati a lavoratori non atipici ad essere in attivo (l'altro fondo in attivo è quello per i lavoratori parasubordinati). L'ultimo bilancio per l'anno 2011 dell'ex Enpals (che include sia il fondo sportivi che il fondo spettacolo) esponeva un avanzo finanziario pari a 261,5 milioni di euro a fronte di entrate accertate per 1,5 miliardi di euro e di uscite impegnate per prestazioni pensionistiche e spese di funzionamento pari a 1,24 miliardi di euro.

Tali avanzi strutturali si erano tradotti in un consistente attivo patrimoniale in relazioni alle dimensioni del fondo. A fine 2011, anno in cui il Fondo è confluito in INPS, il patrimonio dell'ex ENPALS ammontava a 3076 milioni di euro.

Situazione economico-patrimoniale gestione ex- ENPALS



L'evoluzione della disciplina nel tempo

Fino al 1992 i lavoratori dello spettacolo con l'obbligo del versamento contributivo all'ex gestione ENPALS erano suddivisi in 2 Gruppi: nel gruppo A rientrava il personale artistico e tecnico, con rapporto di lavoro normalmente saltuario o a tempo determinato; nel gruppo B erano inseriti i lavoratori comuni dell'impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il requisito dell'annualità di contribuzione veniva perfezionato con un numero di contributi giornalieri pari a 60 giorni per il Gruppo A e 180 giorni per il Gruppo B. La riforma introdotta con D.Lgs 30/12/1992 n.503 ha modificato dal 01/01/1993 il requisito dell'annualità di contribuzione in 120 giorni per le categorie appartenenti al Gruppo A e 260 giorni per le categorie appartenenti al Gruppo B.

Dall'11 luglio 1997, data dell'entrata in vigore del D.Lgs n 182/1997, il legislatore -allo scopo di collegare il livello di tutela della specificità della categoria all'effettivo contenuto artistico e alla precarietà della prestazione lavorativa offerta, sia per l'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione che per il calcolo della prestazione previdenziale- ha stabilito che i lavoratori dello spettacolo siano distinti in tre diversi gruppi:

1. **Gruppo A:** prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di

- spettacoli. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità
2. **Gruppo B:** prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente. Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo
 3. **Gruppo C:** prestino attività a tempo indeterminato. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l'applicazione delle innovazioni volte all'armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l'AGO.

Il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

1. 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo A
2. 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo B
3. 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo C

È bene tenere presente che alcune categorie di lavoratori appartenenti, di norma, al gruppo "A", possono, nell'arco della carriera assicurativa, in base alla tipologia del contratto di lavoro, cambiare gruppo di appartenenza transitando al "C". È il caso, ad esempio, dell'*Orchestrale dipendente della RAI* che instaura con l'azienda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questi casi, mentre i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia restano quelli prescritti per la qualifica originaria, per la valutazione dell'anzianità contributiva richiesta bisogna fare riferimento a quanto sancito dal d.lgs. n. 182/1997 che disciplina le ipotesi di passaggio dell'assicurato da un gruppo all'altro, al mutare della natura del rapporto di lavoro. I contributi giornalieri rilevati nei gruppi di provenienza dovranno, quindi, essere riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell'annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. Più semplicemente, ai sensi della nuova disciplina, i lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi.

Il calcolo della pensione

A) Gruppo A - Soggetti con anzianità contributiva alla 31 dicembre 1995

Fino al 31 dicembre 1992 la pensione a carico della gestione veniva determinata sulla base di una quota unica di pensione, la retribuzione giornaliera pensionabile era costituita dalla media aritmetica delle **540 retribuzioni giornalieri più elevate** tra quelle soggette a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa, entro il limite del **massimale di retribuzione giornaliera**. Il **massimale di retribuzione giornaliera pensionabile** è, per il 2015, pari a €230,40, mentre il **massimale contributivo imponibile** è, sempre nel 2015, pari a €731. Le quote retributive eccedenti il tetto della retribuzione pensionabile giornaliera non possono essere valorizzate ai fini del calcolo della pensione. Ciò significa, di fatto, che la contribuzione relativa alle fasce di retribuzione eccedenti i 230,40 euro e fino al raggiungimento del massimale contributivo di €731 si traduce integralmente in contributo di solidarietà. A ciò si aggiunge un ulteriore contributo di solidarietà del 5% versato sulla parte di retribuzione eccedente il sopraindicato tetto imponibile di €731.

Tra il primo gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011, la pensione veniva così calcolata:

1. in forma interamente retributiva con due quote (Quota A + Quota B) per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995
2. in forma mista con tre quote per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995.

Per quanto riguarda il caso di cui al punto 1), la Quota "A" retributiva si riferisce all'anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1992, mentre la Quota "B" retributiva riguarda l'anzianità maturata dal 01/01/1993 in poi.

Per il **calcolo della Quota "A"** occorre ricavare la **media delle migliori 540 retribuzioni giornalieri fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco della vita lavorativa**. Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero.

Per il **calcolo della Quota "B"** la media viene calcolata su una quantità di retribuzioni giornalieri, **1900 (a regime dal 1° gennaio 1998)**, tra le migliori fra quelle accreditate. La rivalutazione opera su tutte le retribuzioni del periodo di riferimento ad eccezione dell'anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. La retribuzione rivalutata non può essere al di sopra del massimale giornaliero previsto.

Per quanto riguarda il caso di cui al punto 2), alle quote retributive "A" e "B", calcolate come sopra indicato anche se queste ultime sono limitate ai contributi sino al 31/12/1995, si aggiunge la **quota "C" contributiva** riferita ai periodi dal 01/01/1996 fino alla decorrenza della pensione.

Dal 1° gennaio 2012 anche per le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, la legge 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, di fatto abolisce il metodo di calcolo interamente retributivo ed introduce due modalità per calcolare l'importo della pensione:

1. Metodo di calcolo interamente contributivo;
2. Metodo di calcolo misto

Sostanzialmente, quindi, il nuovo metodo modifica solamente la tipologia del calcolo per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995, per i quali, in precedenza, il computo della prestazione avveniva in forma interamente retributiva.

B) Gruppo B - Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Anche per i lavoratori appartenenti al Gruppo B **in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995**, valgono le stesse regole per il calcolo della pensione del gruppo A con due sole differenze:

1. l'annualità contributiva è soddisfatta con 260 contributi giornalieri;
2. per gli appartenenti al gruppo "B" il calcolo della quota B) è calcolata sulla media delle ultime retribuzioni giornalieri, 2600 rivalutate

come esposto per il gruppo "A" e con lo stesso criterio relativamente al massimale di retribuzione giornaliero

C) Gruppo C - Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Anche per i lavoratori appartenenti al gruppo C in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, valgono le stesse regole per il calcolo della pensione del gruppo A con due sole differenze:

1. l'annualità contributiva è soddisfatta con 312 contributi giornalieri;
2. per gli appartenenti al gruppo "C" il calcolo della quota B) è calcolata sulla media delle ultime retribuzioni giornaliere, 3120 rivalutate come esposto per il gruppo "A" e con lo stesso criterio relativamente al massimale di retribuzione giornaliero

Requisiti di accesso alla pensione

1. Gruppi A-B-C - soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere ai trattamenti previdenziali previsti dalla gestione spettacolo secondo le specificità del gruppo di appartenenza. La seguente tabella riassume i requisiti di accesso ai trattamenti previsti ciascun Gruppo. Si noti che per ottenere la prestazione pensionistica occorre aver cessato l'attività lavorativa. I requisiti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA al 2015

Gruppo	Età Uomini	Età Donne	Anni
Ballo	46 anni e 3 mesi	46 anni e 3 mesi	20
Cantanti, artisti lirici, orchestrali	61 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi	20
Attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda	64 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi	20
Maestranze, registi, produttori, tecnici, bandisti	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	20
Per i restanti lavoratori iscritti al FLPS	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	20

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA al 2015 – Generalità dei lavoratori iscritti al FPLS

Gruppo	Età Uomini	Età Donne
Generalità dei lavoratori iscritti al FPLS	42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva	41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva

NOTE

- Per ottenere la pensione all'interno del gruppo ballo sono necessari, ai fini del diritto, 20 di assicurazione al Fondo dal 1° contributo versato con la qualifica di ballerino e tescoreo.
- Nel caso di contribuzione mista (da ballerino e obbligatoria del FPLD/INPS) non opera il principio della competenza alla liquidazione della prestazione pensionistica sancito dalla Convenzione pertanto la definizione dell'istanza di pensionamento spetta sempre al FPLS

2. Gruppi A-B-C - soggetti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Ai lavoratori con primo accredito successivo al 1° gennaio 1996, l'importo della pensione si calcola secondo le regole previste per il sistema contributivo.

Per i lavoratori del Gruppo Ballo con anzianità contributiva successiva al 31/12/1995, l'accesso al pensionamento in forma esclusivamente contributiva è consentito con gli stessi requisiti stabiliti per i lavoratori già iscritti alla medesima data, ossia:

- 46 anni e 3 mesi di età anagrafica (uomini e donne) e 20 anni di iscrizione e di contribuzione versata al Fondo esclusivamente con la qualifica di ballerino e tescoreo.

Tutti i requisiti anagrafici e contributivi come sopra rappresentati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Per questi lavoratori il limite di età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, a partire dal 1° gennaio 2013, è rapportato all'età massima dei 70 anni di età

Pensione di invalidità specifica

La pensione d'invalidità specifica spetta ai lavoratori iscritti al FPLS riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente.

Per attività prevalente s'intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il sostentamento.

Le categorie professionali che possono richiedere tale prestazione sono espressamente individuate dalla legge:

- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- direttori d'orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici;
- professori d'orchestra, orchestrali, coristi, cantanti di musica leggera;
- concertisti, ballerini e tescorei

Dal 1° agosto 1997 i requisiti soggettivi, assicurativi e contributivi sono i seguenti:

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi	Requisiti contributivi
<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento dello stato di invalidità permanente ed assoluto nell'esercizio dell'attività abituale e prevalente • 30 anni di età anagrafica 	5 anni di	600* contributi giornalieri dei quali almeno 120 nel assicurazione triennio precedente la domanda di pensione

*I contributi devono riferirsi alla sola attività professionale svolta abitualmente ed in modo prevalente dal lavoratore

Competenza Ago-FPLD e Gestione ex Enpals

Al fine di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Ex-ENPALS sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), vengono cumulate *gratuitamente e automaticamente* le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale. La domanda di pensione in regime di convenzione, in presenza di contribuzione presso la gestione ex Enpals e presso il FPLD dà quindi diritto alla liquidazione di una sola prestazione.

La competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla gestione presso la quale l'assicurato può far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuna gestione. La competenza è, altresì, attribuita esclusivamente alla Gestione ex-Enpals nei seguenti casi:

1. pensione di vecchiaia anticipata per ballerini, tircicorei
2. pensione di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti
3. pensione d'invalidità specifica per le categorie artistiche

Ricalcolo contributivo


Di seguito si riporta il ricalcolo contributivo effettuato sui gruppi A-B (soggetti con contratti saltuari o a tempo determinato) e sul gruppo C (soggetti con contratti stabili).

1) Gruppi A-B

Per il gruppo A-B si riportano due esempi di casi reali (un attore andato in pensione a 63 anni) e una attrice andata in pensione a 56 anni) con decorrenza della pensione nel 2014. Il grafico mostra come per queste persone, con carriere discontinue e con un numero di giorni lavorati annui relativamente basso: nel primo caso 56 giornate lavorative annue su un arco lavorativo di 47 anni, nel secondo caso 154 giornate lavorative annue su un arco lavorativo di 41 anni, il ricalcolo contributivo porterebbe a pensioni più elevate.

La presenza di un massimale contributivo diverso da quello pensionabile in questo caso penalizza i soggetti con retribuzioni elevate e con un numero basso di giornate lavorative annue. Viceversa i soggetti con retribuzioni basse beneficiano dalla modalità di calcolo del fondo.


Si noti che i lavoratori appartenenti alle categorie artistiche rappresentano circa il 20-30% dei soggetti iscritti al fondo.




2) Gruppo C

Il grafico qui sotto documenta come le pensioni con decorrenze 2000-2014 dei soggetti appartenenti al gruppo C in pagamento dal fondo si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo.

Gestione ex Enpals Fondo Spettacolo – Pensioni con decorrenze 2000–2014 i cui beneficiari hanno lavorato prevalentemente a tempo indeterminato e nel settore delle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi



Titolo: Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS)



L'effetto della variabile età alla decorrenza è evidenziato nel grafico sottostante che riporta gli importi lordi medi mensili al gennaio 2015 per le pensioni con decorrenza successiva al 1999.